

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica: Consiglio Nazionale, Presidenza e Consiglieri			
39	il Sole 24 Ore	14/10/2010 <i>IL TIROCINIO POTRA' PARTIRE DALL'UNIVERSITA' (L.Cavestri)</i>	2
30	Italia Oggi	14/10/2010 <i>IL TIROCINIO ALL'UNIVERSITA' (B.Pacelli)</i>	3

Commercialisti. Patto Ordine-Miur

Il tirocinio potrà partire dall'università

Laura Cavestri
MILANO

Il tirocinio in ateneo, per due dei tre anni di praticantato necessari a diventare dottore **commercialista**, entra nella fase applicativa.

È stata sottoscritta, ieri, a Roma, tra ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) e Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti** e degli esperti contabili, la convenzione quadro che regola la possibilità di integrare - anticipandolo - il tirocinio, già nel corso degli studi universitari, come previsto dal decreto legislativo 139 del 2005 che ha istituito l'Albo unico tra dottori e ragionieri.

In pratica, la convenzione "fotografa" le condizioni minime per innestare la pratica di **commercialista** nei corsi universitari esistenti, attraverso un periodo formativo, anche tramite stage di almeno mille ore, in uno studio professionale. Con questo iter e un corso di studi che soddisfi i requisiti "professionalizzanti" richiesti dagli Ordini alle facoltà, i candidati possono ottenere l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato, sia per accedere alla sezione A che alla B. Per dare concreta attuazione al pacchetto, ora, occorrerà che gli Ordini territoriali e le università stipulino ulteriori accordi "locali". Hanno diritto a ottenere l'esonero dalla prima prova per entrare alla sezione B, i laureati triennali nelle classi di laurea 17, 28 e 33 con un numero minimo di crediti in alcune materie "aziendali" codificate. Può svolgere, invece, il tirocinio nel corso del biennio di laurea specialistica chi, già in possesso di uno tra questi diplomi triennali, risulta iscritto a uno dei corsi magistrali (84/S, 64/S, LM 56 e LM 77). Titoli che, in base a ulteriori convenzioni ad hoc tra Ordini e atenei possono far venir meno anche l'obbligo della prima prova d'esame di Stato.

Inoltre, gli aspiranti **commercialisti** devono aver svolto - ma solo nell'ultimo biennio -

un tirocinio (anche sotto forma di *stages*) di almeno mille ore presso un dottore **commercialista**, un ragioniere ovvero enti e istituzioni riconosciute, sotto il *tutoring* di un professionista (eventuali soggiorni Erasmus o Socrates non ne giustificano la sospensione).

Il Miur dovrà ora predisporre un decreto non regolamentare per sanare il vuoto legislativo in cui sono incappati alcuni tirocinanti. Si tratta di studenti che avevano già anticipato il tirocinio all'università in virtù di accordi "locali" tra atenei e Ordini nati sotto il cappello del regolamento sul tirocinio redatto dal Cndcec nell'ottobre 2009 ma nelle more della convenzione quadro sottoscritta - con forte ritardo - solo ieri. In assenza di un quadro giuridico chiaro, si erano trova-

CORNICE GIURIDICA

Esenzione da una prova scritta dell'esame di stato
Un provvedimento ad hoc per i primi studenti
«salvati» dal Tar del Lazio

ti nella condizione di poter accedere solo alla sezione B, senza alcuna possibilità - una volta ottenuta anche la laurea specialistica - di trasferimento nella A. Il Tar Lazio (sentenza 30999 del 17 agosto) ha dichiarato illegittima l'inerzia del Miur, condannandolo a provvedere con la firma della convenzione. «Ma il Miur - ha assicurato il consigliere nazionale Giorgio Sganga - si è impegnato anche a "sanare" lo status di questi ragazzi». «La stipula di questa convenzione - ha concluso il presidente dei **commercialisti**, Claudio Siciliotti - fornisce l'opportunità di abbreviare significativamente la durata dei tempi d'accesso alla professione, con vantaggi evidenti per i giovani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.COM www.ilssole24ore.com/norme

Il testo della convenzione



COMMERCIALISTI/Firmata la convenzione quadro fra Miur e Cndcec

Il tirocinio all'università

Due anni di pratica durante il corso di laurea

DI **BENEDETTA PACELLI**

Strada in discesa per accedere alla professione di dottore **commercialista** e di esperto contabile. Se fino ad oggi, infatti, per iscriversi all'albo era necessaria una laurea quinquennale, un tirocinio di tre anni e un esame di stato fatto di tre prove, d'ora in poi, invece, la laurea comprenderà un biennio di tirocinio. E per andare a sostenere la prova di abilitazione ridotta (anche per gli esperti contabili), basterà un solo anno di pratica in studio. A conti fatti si risparmiano due anni di gavetta e una prova scritta. Non poco. Va in questo senso la «Convenzione quadro», l'unica attiva tra gli ordini professionali, stipulata tra il Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti** ed esperti contabili e il ministero dell'università che, dopo oltre un anno e mezzo di attesa, ha avuto ieri il via libera definitivo da parte dello stesso ministero di piazzale Kennedy. Un documento dal parto sofferto visto che, con il debutto dell'albo unico, già nel 2008 erano state poste le basi per diminuire per i

giovani la distanza fra il mondo accademico e quello del lavoro. A questo punto la palla passerà agli ordini territoriali che, a partire dalla Convenzione quadro, dovranno stipulare accordi ad hoc con le università locali per far diventare lo «sconto» definitivamente operativo. Ad aver diritto a ottenere l'esonero dalla prima prova scritta (ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale) per l'accesso alla sezione B dell'albo ci saranno coloro che hanno conseguito la laurea triennale in scienze dell'economia e della gestione aziendale o in scienze economiche. Chi invece vuole accedere alla sezione

A dell'albo dovrà dimostrare di aver in tasca la laurea specialistica in scienze dell'economia o in scienze economico aziendali. A potere effettuare il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi coloro che hanno conseguito la laurea triennale nelle classi elencate nella convenzione e che risultino iscritti a un corso specialistico indicato inserendo nello stesso tempo i crediti in determinati

ambiti disciplinari. Il ministero dovrà ora predisporre un decreto non regolamentare per dare soluzione alla situazione in cui versano alcuni tirocinanti iscritti a un corso di laurea specialistica che hanno iniziato il tirocinio a seguito dell'emanazione del regolamento del tirocinio e che, nelle more della stipula della convenzione, possono svolgere il tirocinio solo per l'accesso alla sezione B, senza alcuna possibilità di trasferimento nella sezione «tirocinanti **commercialisti**» del registro del tirocinio. Una sollecitazione per l'adozione di un provvedimento arrivata nelle scorse settimane dal Tar del Lazio. «La stipula di questa convenzione», afferma il presidente del Cndcec, **Claudio Siciliotti**, «è un passaggio estremamente significativo per la nostra categoria: fornisce l'opportunità di abbreviare significativamente la durata dei tempi d'accesso alla professione, con vantaggi evidenti per i giovani. Una soluzione sollecitata già in sede di stesura del decreto istitutivo dell'Albo unico e che oggi finalmente si concretizza».



Claudio Siciliotti



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.